REGOLAMENTO (CE) N. 1040/94 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1994

che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate il 3 maggio 1994 per gli scambi con la Spagna nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1112/93 della Commissione, del 6 maggio 1993, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile, nel settore delle carni bovine, agli scambi dei prodotti spediti dalla Comunità quale si componeva al 31 dicembre 1985 verso la Spagna e il Portogallo, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3810/91 e (CEE) n. 3829/92 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 936/94 [2], ha fissato i massimali indicativi applicabili nel settore delle carni bovine e i quantitativi massimi per i quali possono essere rilasciati titoli MCS in maggio e giugno 1994;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare le misure conservative che si rivelino necessarie qualora la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo per la campagna di commercializzazione in corso o per una parte di essa;

considerando che i quantitativi contenuti nelle domande di titolo presentate il 3 maggio 1993 appaiono talmente cospicui da comportare il rischio di gravi pertubazioni sul mercato degli animali vivi; che occorre pertanto, a titolo di misura conservatica, rilasciare titoli limitatamente ad una percentuale determinata dei quantitativi oggetto delle domande presentate e sospendere provvisoriamente il rilascio di nuovi titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli animali vivi della specie bovina diversa dagli animali riproduttori di razza pura e dagli animali destinati a corride:

1) Le domande di titoli MCS presentate il 3 maggio 1994 e trasmesse alla Commissione sono accettate limitatamente al 100 % per la Spagna;

2) il rilascio dei titoli MCS per le domande presentate a decorrere dal 4 maggio 1994 è provvisoriamente sospeso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 113 del 7. 5. 1993, pag. 10.
[2] GU n. L 107 del 28. 4. 1994, pag. 27.